

## CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti "UNIME"), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, P.IVA 800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it;

E

la Società "Ambiente e Sicurezza s.r.l.", (nel seguito indicata come "Società/Laboratorio accreditato"), con sede legale in Messina, via Panoramica dello Stretto, 965 (CAP. 98168) C.F. 02472580790, Partita IVA IT 02472580790, rappresentata dal dott. Giuseppe Zaffino, nato a Serra San Bruno, il 14.08.1967, C.F. ZFFGPP67M14I639G, nella qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società,

### PREMESSO CHE:

- la società "Ambiente e Sicurezza s.r.l." è un laboratorio accreditato ACCREDIA con il maggior numero di prove accreditate nella provincia di Messina, ed è l'unico laboratorio della Provincia iscritto nell'elenco dei laboratori qualificati del Ministero della Sanità;
- il Laboratorio accreditato e l'UNIME sono interessate a sviluppare attività di ricerca congiunta nell'ambito della ricerca tecnica applicata in particolare, ma non esclusivamente, nel campo del monitoraggio della qualità delle matrici ambientali (suolo, acqua e aria), analisi ambientali, analisi sui sedimenti marini, sui siti da bonificare definiti contaminati, progetti di ricerca in ambito ambientale anche per terzi;
- le Parti, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, hanno comune interesse a collaborare:
  - per l'avanzamento tecnologico degli enti territoriali e locali anche attraverso la partecipazione a bandi competitivi a livello regionale, nazionale o europeo;
  - per le azioni di collaborazione allo svolgimento di campagne sperimentali e di monitoraggio;
  - per attività di supporto strumentale con le proprie attrezzature analitiche e operativo da parte del laboratorio accreditato alle azioni e attività e progetti dell'UNIME;
  - per lo svolgimento di tirocini pre- e post-laurea al fine di favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti e di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;
- è interesse delle Parti sviluppare una collaborazione scientifica, per perseguire, ciascuno nel proprio ambito di competenza e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, le attività di ricerca di comune interesse, con l'utilizzo delle rispettive risorse, mezzi e strumenti;
- a fronte di tale comune interesse, le Parti intendono definire le linee generali della loro collaborazione scientifica, anche ai fini di futuri ulteriori sviluppi che saranno oggetto di convenzioni specifiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto.

### **Articolo 2 - Finalità della Convenzione Quadro**

La presente Convenzione è volta a definire e regolare l'attività di collaborazione tecnico-scientifica tra le Parti ed in particolare le modalità di utilizzo delle risorse e delle competenze sia presso l'UNIME che presso il Laboratorio accreditato al fine di svolgere le attività declinate in premessa, nel rispetto della normativa anche regolamentare di Ateneo vigente.

### **Art. 3 - Modalità di svolgimento della collaborazione**

Il Laboratorio accreditato e l'UNIME si impegnano a collaborare per il coordinamento delle rispettive attività di ricerca, onde consentire uno scambio di esperienze, conoscenze e professionalità atte ad apportare a ciascuno un vantaggio in termini di conduzione delle attività di ricerca, secondo criteri di maggiore praticità e convenienza.

Per l'attuazione delle attività di ricerca, le Parti:

- a) concordano di utilizzare le strutture e le attrezzature già esistenti, con la possibilità di utilizzare le proprie risorse umane per lo sviluppo o la redazione di progetti di studio comune, incluso personale con contratto e/o borsisti, che svolgeranno la loro attività indifferentemente presso le sedi delle Parti in piena autonomia scientifica, e che opereranno sotto la guida esclusiva dei Responsabili Scientifici designati dalle Parti;
- b) concordano di realizzare la collaborazione scientifica esclusivamente attraverso l'uso e l'impiego degli eventuali fondi che ciascuna Parte ha previsto per l'impiego nella specifica attività di ricerca, salvo il reperimento di fonti di finanziamento anche attraverso la partecipazione a bandi competitivi.

Le forme di collaborazione saranno attivate su richiesta di una delle Parti e saranno rese operative attraverso la sottoscrizione di specifiche Convenzioni Operative che stabiliranno le modalità di svolgimento della collaborazione finalizzata al perseguimento di specifici obiettivi.

Le Parti potranno, comunque, non dare corso alla collaborazione qualora, fornendone circostanziate motivazioni, entro trenta giorni dalla richiesta, non la ritenessero sufficientemente valida al fine del raggiungimento dei propri obiettivi statutari.

### **Art. 4 - Oggetto della collaborazione**

Il Laboratorio accreditato dichiara la propria disponibilità ad offrire all'UNIME, attraverso opportuni accordi, il supporto per attività di svolgimento progetti e attività di analisi, ricerca, didattica, formazione e orientamento, quali:

- la partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo, mediante l'utilizzo di risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea, sia in forma diretta sia attraverso i Piani Operativi Nazionali e Regionali;
- la partecipazione alle azioni di ricerca e monitoraggio comuni, sempre che tali attività possano rientrare in specifici progetti da finanziare con finanza agevolata/derivata;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti, presso le sedi e i laboratori del Laboratorio accreditato o presso aziende segnalate dal Laboratorio accreditato e selezionate in accordo con l'UNIME;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e workshop, anche con la partecipazione delle aziende segnalate dal Laboratorio accreditato e/o da UNIME, consensualmente selezionate;
- l'organizzazione di corsi professionali di alta formazione con particolare attenzione alla creazione di professionalità strategiche per la dinamica del mercato del lavoro;
- la promozione e lo sviluppo di progetti per la contrattualizzazione dei neo-laureati di UNIME da parte del Laboratorio accreditato;
- la partecipazione del Laboratorio accreditato ad iniziative di orientamento degli studenti dei Corsi di Studio di Ingegneria e di Architettura di UNIME;
- lo sviluppo di azioni di divulgazione, orientamento e coordinamento anche in collaborazione con altri soggetti del mondo della istruzione e della ricerca.

Inoltre, il Laboratorio accreditato e UNIME dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti, nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative su tematiche di comune interesse con azioni di:

- partecipazione a corsi e laboratori universitari;
- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per ingegneri;
- realizzazione di corsi integrativi per neolaureati;
- sperimentazione di corsi e/o seminari con tecnologie di e-learning;
- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia fortemente connesse con le attività di ricerca;
- realizzazione di inserimenti lavorativi e/o tirocini all'estero o in Italia.

Potrà essere inoltre prevista la partecipazione dei collaboratori del Laboratorio accreditato e del personale dell'UNIME a corsi di formazione organizzati rispettivamente da UNIME e dal Laboratorio, ivi compresi eventuali corsi di specializzazione post-laurea, tipo Master.

Il Laboratorio accreditato dichiara inoltre la propria disponibilità ad offrire ad UNIME, attraverso opportuni accordi, il supporto per le attività di ricerca e esecuzione progetti e lavori relativamente ai settori e temi di comune interesse e con le seguenti modalità attuative:

- attivazione e finanziamento di borse di Dottorato di Ricerca;
- attivazione e finanziamento di progetti di ricerca;
- partecipazione in partenariato a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- realizzazione di stage per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di studenti di dottorato e assegnisti di ricerca presso centri di ricerca e sviluppo del Laboratorio accreditato;

- supporto ad attività progettuali e di ricerca di UNIME, con l'utilizzo della strumentazione analitica del Laboratorio accreditato, sotto la supervisione e coordinamento dei docenti universitari designati.

#### **Art. 5 – Responsabili delle attività**

La responsabilità tecnico-scientifica dello svolgimento delle attività di studio e di ricerca è affidata al Responsabile del Laboratorio di “Mare e sue risorse” dell'UNIME, Prof.ssa Nunziacarla Spanò. Il Laboratorio accreditato indica, quale proprio referente e responsabile del presente Accordo, il proprio Direttore di laboratorio pro-tempore.

#### **Art. 6 - Pubblicizzazione della collaborazione e divulgazione dei risultati**

L'UNIME e il Laboratorio accreditato potranno pubblicizzare la presente Convenzione quale elemento di qualificazione delle rispettive attività senza snaturarne i limiti dei contenuti.

I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell'ambito della presente Convenzione, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, possono, di norma, essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti.

Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, la titolarità della proprietà intellettuale sarà disciplinata nei singoli accordi attuativi, fatto salvo, in generale, il riconoscimento della paternità della soluzione inventiva alla persona che ha effettivamente conseguito il risultato.

Qualora il Laboratorio accreditato sia titolare ovvero contitolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, lo stesso si impegna a concedere ad UNIME il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni, per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

Altre modalità di pubblicazione e diffusione della documentazione prodotta, come ad esempio l'allestimento di una mostra o pubblicazioni a stampa, verranno concordate dalle Parti, nelle apposite convenzioni operative, che disciplineranno le opportune misure per la tutela della riservatezza dei dati e della sicurezza dei beni.

#### **Art. 7 - Durata della Convenzione Quadro**

La presente Convenzione Quadro di collaborazione ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, dietro accordo delle Parti, per un ulteriore periodo, da sottoscrivere almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti si riservano di riesaminare in qualsiasi momento la presente Convenzione, alla luce di eventuali norme intervenute e di altri atti rilevanti ai fini della materia qui disciplinata.

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione, ovvero di risolverla consensualmente, mediante comunicazione tramite P.E.C. da inviare all'altra Parte nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione e Convenzioni Operative già eseguite.

### **Articolo 8 - Personale**

L'attività oggetto della presente Convenzione non dà luogo ad alcun rapporto di ordine occupazionale agendo, i dipendenti dell'UNIME e il Laboratorio accreditato ed i collaboratori alla ricerca, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività statutarie.

Riguardo alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le Parti confermano che, per le attività svolte negli spazi dell'UNIME, il Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza è il Rettore dell'Università degli Studi di Messina, mentre per le attività svolte negli spazi del Laboratorio accreditato, il Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza è il responsabile aziendale della sicurezza nominato ai sensi del T.U. 81/2008.

Analogamente, l'obbligo di sorveglianza sanitaria per il personale coinvolto nelle attività è riferito alle strutture di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dal T.U. 81/2008.

L'UNIME e il Laboratorio accreditato si impegnano reciprocamente affinché al personale coinvolto nelle attività oggetto della collaborazione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le Parti dichiarano inoltre che il proprio personale dipendente, coinvolto nei programmi comuni di attività e di ricerca, è coperto da idonei contratti di assicurazione.

Qualora si rendesse necessario l'impiego di personale non dipendente ed a tempo determinato (borsisti, tesisti, dottorandi, professionisti incaricati, tirocinanti, ecc.), sarà cura della Struttura con la quale sussiste il rapporto di lavoro o di studio verificare che per tale personale siano attivate idonee coperture assicurative, in particolare polizze infortuni, sollevando fin d'ora le Parti convenute da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale ospitato presso le proprie strutture.

### **Art. 9 - Riservatezza**

Per informazioni riservate (di seguito le "Informazioni Riservate") si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ri-comprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo atti, documenti, dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature, campioni di prodotto, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, codici ed algoritmi, inclusi altresì i Risultati, che siano divulgate dal Laboratorio accreditato o da UNIME (di seguito, ciascuna, la "Parte Divulgante") all'altra Parte (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") o comunque acquisite dalla Parte Ricevente.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione quadro pertanto, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie Informazioni Riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti della presente Convenzione quadro scadranno decorsi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza dell'ultima Convenzione Operativa stipulata in forza della presente Convenzione quadro. Resta inteso che, con riferimento alle Informazioni Riservate che costituiscono un segreto industriale, gli obblighi di confidenzialità continueranno fino a quando tali Informazioni Riservate non costituiranno più un segreto commerciale ai sensi della legge applicabile.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- a) siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito, a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento di obblighi di confidenzialità della Parte Ricevente;
- b) siano note alla Parte Ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate dalla Parte Ricevente in modo indipendente e senza l'utilizzo delle Informazioni Riservate;
- c) debbano essere rivelate (i) in seguito ad un provvedimento o richiesta vincolante da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare giudiziaria o di sorveglianza ovvero di altra autorità indipendente munita dei relativi poteri, (ii) in quanto richiesto da regolamentazioni di autorità competenti o da qualsivoglia legge inderogabile, purché la Parte Ricevente ne dia, ove legalmente possibile, notizia e/o si consulti con la Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere adottate iniziative volte ad opporsi a tali richieste o predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o del regolamento o all'ordine dell'autorità richiedente. In tali casi le Informazioni Riservate dovranno essere divulgate nella misura minima necessaria, tenendo in ogni caso conto delle esigenze della Parte Divulgante dirette a evitare o limitare l'ampiezza delle comunicazioni e/o a regolare le tempistiche, il contenuto e le modalità di divulgazione delle stesse.

La Parte Ricevente, ferma restando la propria responsabilità, si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico e, in ogni caso, a condizione che tali soggetti:

- si impegnino a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Divulgante;
- si impegnino a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi rispetto a quelli delle attività le Informazioni Riservate.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

Con riferimento ai dati personali relativi alle persone fisiche di contatto (ovvero coloro che costituiscono punti di riferimento per la gestione della presente Convenzione Quadro) trattati esclusivamente nell'ambito e per la finalità di esecuzione della presente Convenzione Quadro (di

seguito “Dati di Contatto”), le Parti si impegnano a trattare gli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Regolamento Europeo n. 679/2016, D. L.gs. n. 101/2018, e ss.mm.ii.). In particolare, le Parti danno atto che ciascuna di esse assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento e a tale fine si impegnano a: i) limitare il trattamento dei Dati di Contatto ai fini delle attività di collaborazione in oggetto; ii) rendere accessibili i Dati di Contatto ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare autorizzati e solo per quanto strettamente necessario; iii) conservare i Dati di Contatto nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a che non sia stata perseguita la finalità di trattamento; iv) porre in essere tutte le misure necessarie, così come previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) e da ogni altra normativa di volta in volta applicabile.

#### **Art. 11 - Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012**

Il Laboratorio accreditato dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 e un “Codice di comportamento” coerente con i principi posti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.

UNIME ha adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Messina”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Ateneo sono tenuti ad osservare. UNIME ha altresì adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale il proprio “Codice etico” finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all’interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, UNIME adotta ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la gestione del rischio di corruzione.

In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai propri codici, l’altra Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione quadro e tutte le Convenzioni Operative che dovessero essere state stipulate, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

#### **Art. 12 - Uso dei segni distintivi**

L’eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi di UNIME è consentita solo previa autorizzazione del Rettore.

Le Parti convengono sin da ora che nei rispettivi siti internet si farà riferimento alla presente Convenzione Quadro.

### **Art.13 - Comunicazioni**

Ai fini della Convenzione, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra Parte con P.E.C., le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche inerenti la Convenzione dovranno essere effettuate, in via riservata alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili sotto elencati: Per UNIME, alla Prof.ssa Nunziacarla Spano, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università, per il Laboratorio accreditato al Direttore del laboratorio pro-tempore e all'eventuale Responsabile del progetto nominato ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione.

### **Articolo 14 - Foro Competente**

Per quanto non specificatamente indicato nella presente Convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti.

Tutte le controversie relative all'interpretazione e applicazione della presente Convenzione, che non possano essere risolte amichevolmente, sono di competenza esclusiva del Foro di Messina.

### **Articolo 15 - Sottoscrizione, registrazione ed imposta di bollo**

La presente Convenzione quadro verrà sottoscritta dalle Parti con firma digitale. Essa verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e dell'art. 1, punto 1, lett. a), della Tariffa – Parte seconda allegata al medesimo D.P.R., a spesa della Parte che richiederà la registrazione.

La presente Convenzione quadro, è altresì soggetta a imposta di bollo, il cui pagamento verrà assolto virtualmente dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 76670/2010.

### **Art. 16 Disposizione Finale**

Le Parti dichiarano e si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nella presente Convenzione quadro sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi degli Art. 1341 e 1342 Cod.Civ.

\*\*\*

Per l'Università degli Studi di Messina  
Il Rettore  
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per Ambiente e Sicurezza s.r.l.  
Il legale Rappresentante  
Dott. Giuseppe Zaffino